Comune di CELENZA SUL TRIGNO

Oggetto: Approvazione della Relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e delle Relazioni redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201 del 2022 – Acquisizione della partecipazione societaria in Eco.Lan. SpA e contestuale affidamento *in house providing* della gestione integrata del servizio di igiene urbana

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'art.118 della Costituzione;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" stabilisce che gli Enti locali e gli altri Enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge e provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle modalità di gestione individuate all'art. 14 del Decreto;
- nello specifico, la gestione dei rifiuti, è individuata dall'art. 183, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), il quale comprende *«la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari»;*
- ai sensi dell'art. 177, comma 2, del citato Codice, *«la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse»;*

RAVVISATO CHE

- l'art. 200 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti, secondo diversi criteri;
- nello specifico la Regione Abruzzo, con la L.R. n.36 del 21.10.2013 e s.m.i., recante *"Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e*

modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" ha previsto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato "ATO Abruzzo", il quale, ai soli fini gestionali, potrà essere delimitato in sub ambiti territoriali provinciali, inter-provinciali e/o sub-provinciali;

- l'Ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo è l'AGIR (Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani), la quale è divenuta operativa dal 1° ottobre 2022 e sarà essa a svolgere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.36/2013, le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio per conto di tutti i Comuni rientranti nell'ATO;

- la citata Legge Regionale n. 36/2013 vieta ai comuni di indire e/o aggiudicare provvisoriamente procedure ad evidenza pubblica a seguito della comunicazione di organizzazione e operatività dell'articolazione organica dell'AGIR di cui all'art. 6, co. 4 bis (art. 17 co. 13 e 14 L.R. 36/2013). Tale norma, volta a salvaguardare le funzioni dell'Autorità e a garantirne la piena attuazione, preclude agli enti locali di disporre autonomamente nuovi affidamenti (mediante gara) nelle more dell'affidamento del servizio integrato nell'intero ambito (o sub-ambito) da parte di AGIR;

- in forza di detta previsione, l'obbligo degli enti locali di assicurare *«l'integrale e regolare prosecuzione delle attività»* a fronte di contratti in scadenza (art. 17 co. 1 L.R. 36/2013) può essere adempiuto alternativamente:

 - tramite affidamento domestico direttamente da parte dell'ente locale, laddove socio del soggetto *in house* (giacché l'art. 17 della L.R. 36/2013, per come formulato, non preclude il ricorso all'in house);
 - oppure, attraverso la stipula di un contratto "ponte", il quale richiede l'intervento dell'Autorità stessa;

DATO ATTO CHE

- l'Amministrazione del Comune di CELENZA SUL TRIGNO, ha sempre provveduto, nel corso degli anni, ad esternalizzare la gestione del servizio di igiene urbana (trasporto, raccolta e spazzamento/decoro urbano) mediante affidamento a Ditte esterne individuate tramite gara;
- l'attuale contratto d'appalto con l'affidatario del servizio risulta in scadenza ed è pertanto necessario assumere per tempo le dovute decisioni in merito alle prossime modalità di

affidamento dei servizi di igiene urbana presso il territorio comunale, in coerenza con le disposizioni normative, nazionali e regionali, vigenti in materia;

RILEVATO CHE alla luce di tutto quanto esposto, con Delibera n. 51 del 6.10.2025, la giunta comunale di CELENZA SUL TRIGNO:

- ha manifestato la volontà dell'Ente di voler acquisire una quota minima di partecipazione nella Società pubblica Eco.Lan. SpA (p.iva: 01537100693) al fine di poter affidargli successivamente la gestione integrata dei servizi di igiene urbana secondo le modalità dell'in house providing, previa valutazione di idonea proposta tecnica progettuale;
- ha nominato RUP la Dott.ssa Francesca Antenucci, e supporto al RUP l'Ing. Annamaria Ranni, dando loro il mandato ad effettuare tutti gli adempimenti conseguenziali alla suddetta deliberazione, relativamente alla redazione della relazione ex art. 5 del D.Lgs. n.175 del 2016 nonché delle relazioni ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201 del 2022;

CONSIDERATO CHE

- il richiamato D.Lgs. n. 201 del 2022 recante "*Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;
- l'articolo 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico - incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana - disponendo quanto segue:

 comma 1: «*Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

 a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 b) *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*

c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*

d) *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordina- mento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»;*

comma 2 : «*Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30»;*

- secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di gestione del servizio deve procedere con "***la redazione di un'apposita relazione*** *nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni»;*

PRESO ATTO quindi CHE

- la lett. b) dell'art. 14, comma 1, del citato Decreto Legislativo, prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing,* nei limiti fissati dal diritto dell'Unione Europea e secondo le modalità previste dall'art. 17, in alternativa agli altri modelli;

- la scelta della modalità di gestione va individuata sulla base di specifica istruttoria, necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

VERIFICATO CHE

– ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio *in house*, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 secondo il quale:

comma 1: *«Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.»*

comma 2: *«Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni,* ***gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio****, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.»*

comma 4: *«Per i servizi pubblici locali a rete,* ***alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario*** *che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.»*

RAVVISATO CHE

– l'art. 3 dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n.36 del 2023 recante "Codice dei contratti pubblici", definisce *«affidamento in house, l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente*

indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE»;

- l'art. 7 del citato Decreto, rubricato Principio di auto-organizzazione amministrativa, prevede:

 comma 1: *«Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.»;*

 comma 2: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti con- cedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.»

DATO ATTO CHE in forza delle disposizioni sopra richiamate, l'Amministrazione comunale di CELENZA SUL TRIGNO:

- con delibera di Giunta Municipale n. 71 del 01/12/2025:
 - ✓ ha voluto perseguire la scelta dell'affidamento della gestione integrata del servizio di igiene urbana secondo il modello dell'*in house providing,* al fine di conseguire un servizio che sia efficace, efficiente ed economico e che consenta il raggiungimento degli obiettivi di legge;
 - ✓ ha approvato la proposta tecnica progettuale prodotta dalla ECO.LAN. SpA acquisita al protocollo comunale n. 3861 del 17.11.2025 *(Allegato n.1)* ed il relativo piano economico e finanziario (PEFA – *Allegato n.2*), che prevede una spesa per il primo anno (2026) pari ad € 100.081,81 oltre iva al 10%, e quindi pari a € 110.089,52 iva compresa, ritenendola completa e meritevole di approvazione in quanto rispondente alle aspettative di questa amministrazione e della cittadinanza nonché economicamente conveniente;

- ✓ ha confermato la nomina del Responsabile Unico del Progetto nella figura della Dott.ssa Francesca Antenucci, e del supporto al RUP nella persona dell'Ing. Annamaria Ranni;
- ✓ ha dato mandato al RUP e agli uffici comunali competenti, nello specifico, di effettuare le necessarie verifiche, ai sensi delle nuove disposizioni del D. Lgs. n.201 del 23 Dicembre 2022, per accertare la sussistenza dei requisisti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per l'affidamento in house dei servizi di igiene urbana e per dimostrare l'economicità, l'efficienza di tale gestione ed i conseguenti benefici per la collettività e di predisporre la relazione ex art. 14 e 17, del D.L. n. 201/2022, illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana del Comune di CELENZA SUL TRIGNO in favore della società ECO.LAN. SpA;
- ✓ ha demandato al Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art.5 TUSP, l'adozione delle competenti decisioni e atti conseguenti per l'affidamento in house dei servizi di igiene urbana alla ECO.LAN.SpA, disponendo a tal fine l'acquisto di una partecipazione nella società stessa;

– con delibera di Giunta Municipale n. 3 del 12/01/2026:

- ✓ ha approvato le risultanze dell'istruttoria condotta dal RUP contenute nelle Relazioni redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201 del 2022, nonché la Relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175 del 2016, per l'affidamento *in house* della gestione integrata dei servizi di igiene urbana alla ECO.LAN. SpA;
- ✓ ha dato mandato al RUP di adempiere agli obblighi di pubblicazione nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali;

VERIFICATA la proposta tecnica progettuale prodotta dalla ECO.LAN. SpA acquisita al protocollo comunale al n. 3861 del 17.11.2025 ed il relativo piano economico e finanziario (PEFA), la quale si ritiene adeguata:

a) sotto il profilo dell'efficacia, rispetto alle finalità di interesse generale dell'Ente;
b) sotto il profilo dell'efficienza ed economicità nell'erogazione del servizio, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
c) sotto il profilo della qualità del servizio;

ESAMINATE le Relazioni ex art. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201 del 2022, rimesse dal RUP, che si allegano alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale *(Allegato n.3 e Allegato n.4)*, nelle quali è stata accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per l'affidamento in house dei servizi di igiene urbana alla ECO.LAN. SpA, nonché dimostrata l'economicità, l'efficienza di tale gestione ed i conseguenti benefici per la collettività, giustificando quindi il mancato ricorso al mercato, contenendo nello specifico:

- una disamina puntuale dei diversi modelli gestori ed una loro comparazione, anche mediante la metodologia basata sul sistema S.W.O.T., che consente l'individuazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce che caratterizzano ciascuna modalità gestionale, sistema, già utilizzato da altre amministrazioni, validato e ritenuto utile tanto dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 23/02/2021 n. 1596; TAR Lazio sez. II Bis, 19/03/2024 n. 5452) quanto da quella contabile (Corte Conti Lombardia Deliberazione n. 161/2022/PAR);
- una analisi dettagliata del mercato di riferimento nonché una analisi economica e finanziaria della scelta effettuata;
- una comparazione dei modelli gestori, sulla base degli indicatori di qualità del servizio;

PRESO ATTO CHE le predette Relazioni inoltre evidenziano:

- il raggiungimento del principio del risultato, ex art.1 del D.Lgs. n.36 del 2023, in quanto dalla proposta tecnico-economica rimessa dalla ECO.LAN. SpA si evince il raggiungimento del miglior rapporto possibile tra qualità del servizio offerto e prezzo da sostenere, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

- il raggiungimento del principio della fiducia, ex art.2 del D.Lgs. n.36 del 2023, vista la prontezza dimostrata dalla Società ECO.LAN.SpA nella risoluzione di problematiche e nella trasmissione dei dati richiesti nonché visti anche i risultati ottimali raggiunti nella precedente gestione;

- il raggiungimento del principio dell'accesso al mercato, ex art.3 del D.Lgs. n.36 del 2023, considerato che alla base delle suddette Relazioni vengono addotti i criteri motivazionali della scelta dell'*in house*, rispettando quindi i principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza e di proporzionalità dell'azione amministrativa;

RITENUTO INOLTRE CHE

- le predette Relazioni contengono una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa la congruità economica della soluzione, il mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, in quanto attesta la sussistenza in capo alla ECO.LAN. SpA dei presupposti per l'affidamento *in house providing* dei servizi, nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento europeo e oggi codificati dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, visto che:

 a) la ECO.LAN.SpA è una Società a completo capitale pubblico pari ad € 3.066.990,00 interamente versato, costituita ad oggi da 67 Comuni Soci;

 b) lo Statuto della ECO.LAN.SpA prevede l'istituzione di appositi Comitati di Controllo, i quali dettano gli obiettivi strategici della Società ed ai quali vengono sottoposte le decisioni più significative della Società stessa per ottenerne la relativa autorizzazione, ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi;

 c) anche la previsione di Patti Parasociali garantisce l'esercizio del *"controllo analogo congiunto"* da parte di tutti i Soci;

 d) come si evince dai dati contabili della Società, oltre l'80% delle attività svolte dalla ECO.LAN.SpA sono effettuate nei confronti dei propri Comuni Soci;

OSSERVATO CHE

- il servizio di igiene ambientale riveste una particolare importanza per l'impatto sulla qualità della vita delle utenze e, laddove consentito dalla legge, risulta un prezioso strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione per esercitare una influenza determinante su decisioni ed obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza direttiva e revoca degli amministratori;

- l'affidamento in house permette all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, in qualunque momento, il servizio svolto adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili, sempre nell'ottica del perseguimento di obiettivi di qualità e di contenimento della produzione del rifiuto;

- affinché l'operazione di affidamento in house alla Società pubblica ECO.LAN. SpA dei servizi di igiene urbana sia attuabile, è necessario acquisire una quota di partecipazione nella Società, diventando Socio della stessa, ed a tal fine è stata redatta dal RUP la Relazione ex

art. 5, del D.Lgs. n. 175 del 2016 - TUSPP *(Allegato n.5)*, esplicativa delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta;

RILEVATO CHE

- con l'acquisto di una quota di partecipazione nella ECO.LAN. SpA, il Comune di CELENZA SUL TRIGNO intende dotarsi di una Società che si occupi del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e che consenta, pertanto, il soddisfacimento di un insieme di interessi della collettività locale: tutela della salute pubblica, protezione dell'ambiente e salvaguardia del decoro urbano;

- la gestione dei servizi di igiene urbana costituisce dunque una finalità istituzionale per il Comune di CELENZA SUL TRIGNO e permette quindi di superare il vincolo di scopo di cui all'art. 4, comma 1, del TUSPP per l'acquisizione di una partecipazione in una società pubblica;

- per quanto concerne, invece, il vincolo di attività posto dal successivo comma 2, la Società ECO.LAN. SpA soddisfa tutte le fattispecie ammesse dalla norma, in particolare:

 lett. a) produzione di un servizio di interesse generale, in quanto, come indicato nell'oggetto sociale dello Statuto «*La Società persegue, quale scopo, la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio di competenza degli Enti Locali soci»* svolgendo in particolare le attività di «*gestione del ciclo integrale dei rifiuti comprensivo, tra l'altro, della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi»* nonché *«la pulizia, lo spazzamento e il lavaggio di strade, piazze e aree pubbliche in genere»;*

 lett. b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

 lett. c) realizzazione e gestione di opere pubbliche, comprendendo da Statuto *«la caratterizzazione dei siti inquinati, la progettazione, la costruzione, la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, e conseguenti opere di bonifica ambientale e messa in sicurezza permanente»* nonché opere di valorizzazione energetica dei rifiuti e *«promozione, ideazione, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a minor impatto*

ambientale nel settore della gestione dei rifiuti e della bonifica e del ripristino ambientale»;

lett. d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, tra cui *«la manutenzione del verde pubblico ... l'igienizzazione e la sanificazione di aree e immobili pubblici ... il trattamento/smaltimento del rifiuto secco o indifferenziato presso la discarica di sua proprietà ... gestione, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali ... le attività di gestione tecnico manutentiva di strade, parchi, giardini e dei manufatti e/o strutture ivi esistenti, comprese le attività di ripristino delle condizioni ambientali»;*

lett. e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, infatti la ECO.LAN. SpA in qualità di *Stazione Appaltante e Centrale di Committenza qualificata*, può svolgere l'esercizio delle attività e le funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti Pubblici, assicurando ai Comuni il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico necessario;

RILEVATO CHE ai fini di completezza dell'istruttoria, sono stati predisposti e vengono allegati alla presente deliberazione, i seguenti elaborati:

1. Asseverazione del PEFA ai sensi dell'art.17, comma 4, del D.Lgs. n. 201 del 2022 *(Allegato n.6)*;
2. Schema di contratto di servizio il quale è stato redatto in conformità allo schema tipo approvato da ARERA con deliberazione 03.08.2023 n. 385/2023/R/RIF *(Allegato n.7)*;
3. Capitolato Speciale d'Appalto *(Allegato n.8)*;
4. Disciplinare Tecnico *(Allegato n.9)*;
5. DUVRI *(Allegato n.10)*;

EVIDENZIATO CHE alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'ingresso nella compagine sociale della ECO.LAN. SpA per l'affidamento della gestione del ciclo integrato dei servizi di igiene urbana secondo le modalità dell'*in house providing*, si configura come la soluzione più idonea e coerente per le esigenze del Comune di CELENZA SUL TRIGNO poiché consente di perseguire in modo diretto le finalità ambientali, sociali ed economiche stabilite dal legislatore europeo, nazionale e regionale. Attraverso la partecipazione nella società pubblica, l'Ente può garantire la piena conformità alla normativa vigente, assicurare il controllo analogo e partecipativo sulla gestione, promuovere l'efficienza organizzativa e la qualità del servizio, nonché realizzare un modello di governance

trasparente, stabile e sostenibile nel lungo periodo. L'affidamento ad ECO.LAN. SpA rappresenta, pertanto, uno strumento funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di CELENZA SUL TRIGNO, in linea con gli obiettivi dell'economia circolare, con la regolazione ARERA e con la pianificazione regionale d'ambito, garantendo la massima coerenza tra interesse pubblico, controllo gestionale e sostenibilità economica;

DATO ATTO CHE

- l'operazione di ingresso nella compagine sociale della ECO.LAN. SpA avverrà tramite aumento di capitale con conferimento di denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del cod. civ., essendo l'aumento di capitale interamente riservato al Comune di CELENZA SUL TRIGNO e ad altri Comuni che contestualmente hanno fatto richiesta di ingresso in Società (e nello specifico i Comuni di Casacanditella, Rapino, Ari, Villalfonsina, Scerni, Ripa Teatina, Gissi, San Salvo e Chieti) come dettagliato nella *"Relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, C.C."*, approvata dal Consiglio di Amministrazione della ECO.LAN. SpA nella seduta del 25.09.2025, *(Allegato n. 11)* e nella Relazione del Collegio Sindacale della ECO.LAN. SpA del 21.10.2025, redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod.civ. *(Allegato n. 12)*;
- come meglio specificato nella richiamata Relazione:
 - ✓ al Comune di CELENZA SUL TRIGNO sono riservate numero 4.785 azioni del valore unitario di Euro 1,00 di cui numero 2.393 azioni ordinarie e numero 2.392 azioni speciali, **al prezzo complessivo di Euro 15.054,66,** di cui Euro 4.785,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 10.269,66 a titolo di sovrapprezzo azioni;
 - ✓ il "valore unitario per azione" è stato determinato sulla base del capitale netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato, ovvero quello al 31.12.2024 e la data di godimento delle azioni andrà a decorrere dalla data dell'Assemblea straordinaria di approvazione dell'aumento di capitale e del relativo nuovo Statuto societario;
 - ✓ l'aumento totale del capitale sociale, è previsto da Euro 3.066.990,00 (tremilioni sessantaseimila novecentonovanta e zero centesimi) a Euro 3.114.840,00 (tremilioni centoquattordicimila ottocentoquaranta e zero centesimi), con conseguente modifica dello Statuto sociale;

PRESO ATTO inoltre dell'allegata bozza del nuovo Statuto societario della ECO.LAN. SpA *(Allegato n. 13)* il quale oltre ad essere stato adeguato al predetto aumento di capitale per l'ingresso

di dieci nuovi Comuni Soci, prevede l'ampliamento dell'oggetto sociale andando ad integrare l'art.2, comma 2, con le seguenti previsioni:

<< Art. 2 – Oggetto

1. La Società persegue, quale scopo, la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio di competenza degli Enti Locali soci.

2. In particolare, la Società svolge le seguenti attività:

(...)

p) opera nei settori della ricerca produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del metano, del biometano, dell'idrogeno, del grafene e della energia in genere, proveniente da fonti rinnovabili e non, sotto qualsiasi forma si presentino. Opera inoltre nel settore della progettazione, costruzione, gestione e conduzione dei relativi impianti e reti di proprietà e/o di terzi;

q) si occupa della promozione, realizzazione e gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti il trasporto, il trattamento e la vendita dei liquidi derivanti dai processi produttivi propri e/o di terzi;

r) svolge le attività di gestione, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati nonché le attività ad esse connesse e complementari, indirizzate al supporto per i Comuni Soci nella gestione tributaria delle entrate compresi i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate.>>;

RICHIAMATA la nota dell'AGIR prot. n. 94 dell'11.01.2024, con la quale è stato precisato che qualora il Comune intenda affidare il servizio alla propria società con le modalità "in house", potrà effettuare autonomamente l'affidamento senza ricorrere all'Autorità - anche per un affidamento pluriennale - nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la procedura di affidamento deve essere effettuata conformemente al disposto degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201 del 2022;
- i documenti progettuali devono essere conformi ai vigenti indirizzi tecnici e normativi in materia, con particolare riferimento alle disposizioni ARERA, ai criteri ambientali minimi del settore nonché a quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 36 del 2023;

- negli atti contrattuali dovrà essere inserita obbligatoriamente la seguente clausola di salvaguardia: *«Ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR, il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo residuo dei predetti investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dallo stesso percepiti e deve essere calcolato secondo lo schema del valore di subentro stabilito da ARERA»;*
- l'affidamento potrà essere effettuato solo a seguito della verifica dell'Autorità della coerenza degli atti progettuali ai disposti normativi e tecnici sopra richiamati;

PRESO ATTO della nota prodotta dalla ECO.LAN. SpA ed acquisita al prot. comunale n. 4265 del 18/12/2025 con la quale la Società ha dichiarato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2016, che:

- svolge le attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2016;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- nel triennio 2022/2023/2024 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non ha prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

PRESO ATTO altresì di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 201/2022 recante "Tutele sociali" a mente del quale *«i bandi di gara, gli avvisi o la Deliberazione di cui all'art. 17 comma 2, assicurano nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella procedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici»;*

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2016, lo schema del presente atto deliberativo, unitamente alle Relazioni ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201 del 2022, ed ex art. 5 del D.Lgs. n. 175 del 2016, sono stati pubblicati sull'albo pretorio on line del Comune, sezione

Amministrazione Trasparente, per un periodo di 15 giorni consecutivi, dal 09/02/2026 al 24/02/2026 senza ricevere alcuna richiesta in merito;

ACQUISITA la comunicazione prot. n. 451 del 03/02/2026 a mezzo della quale AGIR riferiva che i documenti progettuali di Eco.Lan. SpA, in precedenza trasmessi da questo Comune, «sono conformi ai vigenti indirizzi tecnici e normativi in materia, con particolare riferimento alle disposizioni ARERA, ai criteri ambientali minimi del settore ed a quanto disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 e dal D.Lgs. 201/2022»

VISTO l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 (così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a) nn. 1 e 2 della Legge 118/2022), secondo cui l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta *«va trasmesso all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti che delibera entro il termine di 60 giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell'atto a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 5 citato e dagli articoli 4, 7 e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa»;*

VISTO il combinato disposto dall'art. 17, comma 3 e 31, comma 2, del D.Lgs. n. 201 del 2022, secondo il quale le Relazioni redatte ai sensi degli artt. 14 e 17, la bozza del contratto di servizio nonché la delibera di affidamento in house dei servizi *«sono pubblicate senza indugio sul sito istituzionale dell'Ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico»*, ed il contratto di servizio potrà essere stipulato *«decorsi 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione»;*

RITENUTO, in virtù di tutte le considerazioni sopra esposte e delle valutazioni positive contenute nelle più volte richiamate Relazioni ex artt.14 e 17 del D.Lgs. n. 201 del 2022, sussistenti i presupposti e le motivazioni per l'ingresso del Comune di CELENZA SUL TRIGNO nella Società pubblica ECO.LAN. SpA nonché per l'affidamento alla stessa del servizio di igiene ambientale mediante le modalità dell'*in house providing;*

DATO ATTO della competenza del Consiglio comunale in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) – Organizzazione dei pubblici servizi;

VISTI

- il D. Lgs. n. 153 del 2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 175 del 2022 e s.m.i.;

- il D.L. n. 201 del 2022 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.36 del 2023 e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. n. 241 del 1990;
- la L.R. n. 36 del 2013;
- gli esiti della consultazione pubblica avvenuta nel periodo _____;
- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000, rilasciato in data _____;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000, rilasciato in data _____;
- il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B), punto 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. rilasciato in data _____;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) **DI APPROVARE** la proposta tecnica prodotta dalla ECO.LAN. SpA *(Allegato n. 1)* acquisita al protocollo comunale n. 3861 del 17.11.2025 ed il relativo piano economico e finanziario (PEFA – *Allegato n.2*), che prevede una spesa per il primo anno (2026) pari ad € 100.081,81 oltre iva al 10%, ovvero € 110.089,52 % iva compresa, recante la specifica dell'organizzazione dei servizi di igiene urbana del Comune di CELENZA SUL TRIGNO per la durata di dieci anni, a far data dal _____;

3) **DI APPROVARE** l'ingresso nella compagine sociale della Società pubblica ECO.LAN. SpA, con sede legale in Lanciano (CH) alla Via Arco della Posta n.1 (p.iva: 01537100693), autorizzando la sottoscrizione di numero 4.785 (quattromila settecentoottantacinque) azioni del valore unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero), riservate al Comune di CELENZA SUL TRIGNO (CH), di cui numero 2.393 (duemila trecentonovantatre) azioni ordinarie e numero 2.392 (duemila trecentonovantadue) azioni speciali, al prezzo complessivo di Euro 15.054,66 (quindicimila cinquantaquattro virgola sessantasei), di cui Euro 4.785,00 (quattromila settecentoottantacinque virgola zero zero) a titolo di capitale sociale ed Euro 10.269,66 (diecimila duecentosessantanove virgola sessantasei) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Cod. Civ.;

4) **DI APPROVARE**:

a) la *"Relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, C.C."*, approvata dal Consiglio di Amministrazione della ECO.LAN. SpA nella seduta del 25.09.2025 *(Allegato n. 11)*;

b) la Relazione del Collegio Sindacale della ECO.LAN. SpA del 21.10.2025, redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod.civ. *(Allegato n. 12);*

c) lo schema di Statuto della ECO.LAN. SpA *(Allegato n. 13)* il quale oltre ad essere stato adeguato all'aumento di capitale per l'ingresso di dieci nuovi Comuni Soci (come meglio esposto in premessa) prevede la modifica dell'oggetto sociale andando ad integrare l'art.2, comma 2, con l'inserimento delle previsioni di cui alle lettere p), q) e r) meglio richiamate in premessa;

5) **DI DARE ATTO** che il Comune di CELENZA SUL TRIGNO verserà sul c/c bancario della ECO.LAN. SpA, prima della data che verrà fissata per l'Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale, un bonifico di Euro 15.054,66 a titolo di integrale pagamento e liberazione della quota sottoscritta di capitale sociale e del sovrapprezzo azioni;

6) **DI APPROVARE** le Relazioni redatte ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175 del 2016 *(Allegato n. 5)* nonché ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201 del 2022 *(Allegati n. 3 e n. 4)*, illustrative delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per l'affidamento *in house* della gestione integrata dei servizi di igiene urbana del Comune di CELENZA SUL TRIGNO alla ECO.LAN. SpA;

7) **DI DARE ATTO** che le approvate Relazioni ex art. 14 e 17, del D.L. n. 201/2022, evidenziano la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana del Comune di CELENZA SUL TRIGNO alla ECO.LAN SpA, alle condizioni di cui all'approvata proposta tecnico-economica della società e che la stessa contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano;

1) **DI AFFIDARE** successivamente alla iscrizione del Comune di CELENZA SUL TRIGNO nel libro Soci, alla ECO.LAN. SPA con le modalità dell'*in house providing*, sussistendone tutte le condizioni e le motivazioni di legge, il servizio di igiene urbana del Comune di CELENZA SUL TRIGNO, per la durata dieci anni, a far data _____, alle condizioni tecniche di svolgimento del servizio ed economiche offerte dalla Società suddetta, con la proposta tecnica acquisita al protocollo comunale n. 3861 del 17.11.2025 ed il relativo

piano economico e finanziario (PEFA), che prevede una spesa per il primo anno (2026) pari ad € 100.081,81 oltre iva al 10%, ovvero € 110.089,52 % iva compresa;

2) **DI APPROVARE** l'Asseverazione del PEFA *(Allegato n. 16)*, ai sensi dell'art.17, comma 4, del D.Lgs. n. 201 del 2022, il capitolato d'oneri *(Allegato n. 8)*, il disciplinare prestazionale degli elementi tecnici di esecuzione del servizio *(Allegato n. 9)*, lo schema di contratto *(Allegato n. 7)* ed il D.U.V.R.I. *(Allegato n. 10)*, quali atti fondamentali che disciplinano la futura organizzazione del servizio di igiene urbana;
3) **DI APPROVARE** lo Statuto sociale della ECO.LAN. SpA, come da schema contenuto nell'*Allegato 13,* e conferire al Sindaco e ai dirigenti del Comune responsabili ampio mandato di intervenire nell'Assemblea dei Soci della ECO.LAN. SpA per approvare lo Statuto e apportare eventuali ulteriori modifiche, di carattere secondario, che fossero ritenute necessarie o utili per dare attuazione alla presente delibera ovvero che fossero richieste dal notaio rogante; il Sindaco e i dirigenti potranno subdelegare tale mandato ad altri soggetti di loro fiducia, dando istruzioni scritte sul voto da esprimere nell'Assemblea della società o per eventuali altri atti necessari per eseguire la presente delibera;
4) **DI CONFERIRE** sin d'ora al Sindaco p.t., una volta divenuti Soci ed a seguito dell'affidamento del servizio, ampio mandato di sottoscrivere i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo su ECO.LAN. SpA;
5) **DI DEMANDARE** al RUP del servizio Dott.ssa Francesca Antenucci, l'adozione degli atti necessari, inerenti e conseguenti il presente, sino alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, assicurando che lo stesso sia rispettoso della normativa in materia di A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani, nonché del modello ARERA;
6) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva per il primo anno (2026) è pari ad € 100.081,81 oltre iva al 10%, ovvero € 110.089,52 % iva compresa, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, sarà caricata sul pertinente capitolo dei bilanci interessati a partire dall'affidamento, dal 2026 al _____ n. _____ codice _____;
7) **DI TRASMETTERE** il presente deliberato:
 - ✓ alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2022;
 - ✓ all'ANAC, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 201 del 2022;
 - ✓ all'AGIR e ad ECO.LAN. SpA a fini conoscitivi;
8) **DI CONFERIRE** alla Giunta comunale, al Sindaco e ai dirigenti responsabili del Comune ampio mandato per l'esecuzione di tutti gli adempimenti societari necessari,

nessuno escluso, per l'attuazione della presente delibera, con facoltà di subdelega ad altri soggetti per la firma dei relativi atti.